

ORIGINALE

Registro delibere n° 97

Proposta n. 103/2020



COMUNE DI MARTELLAGO

Città Metropolitana di Venezia

Immediatamente eseguibile

- Non soggetto a controllo
- Da ratificare entro il _____
- Trasmettere alla Prefettura di Venezia
- Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990
- Contratto / Convenzione

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del **29/06/2020**

OGGETTO:

RIORGANIZZAZIONE SETTORI/SERVIZI CON DECORRENZA 01/07/2020 E MODIFICA PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL PERIODO 2020-2022, DOTAZIONE ORGANICA E PIANO OCCUPAZIONALE APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 276 DEL 23/10/2019

L'anno **2020** il giorno **ventinove** del mese di **Giugno** alle ore 17.45, nella residenza Municipale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sigg.ri:

Cognome e nome		Presenti	Assenti
1 SACCAROLA ANDREA	Sindaco	X	
2 FERRI ALBERTO	Vice Sindaco		X
3 CORO' LIONELLO	Assessore Effettivo	X	
4 FAGGIAN LUCA	Assessore Effettivo	X	
5 BERNARDO SILVIA	Assessore Effettivo	X	
6 TOZZATO LAURA	Assessore Effettivo		X
		4	2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Fattori Pierfilippo**.

Il Signor **SACCAROLA ANDREA**, nella sua qualità di **Sindaco**, ha assunto la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e acquisiti, tramite proposta di deliberazione n. 103/2020, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile, di seguito riportati:

Tipo Parere	UO	Incaricato	Esito parere	Espresso il
Tecnico	RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE	Annalisa Scroccaro	Favorevole	29/06/2020
Contabile	RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	Annalisa Scroccaro	Favorevole	29/06/2020

Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto:

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 23/10/2019 con oggetto "Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022, dotazione organica e piano occupazionale";

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'articolo 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017;

Visto inoltre l'articolo 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Rilevato che il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;

Considerato, ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate, che:

- si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite mobilità interna ed esterna;
- si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'articolo 7, D.Lgs. n. 165/2001;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'articolo 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'Ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed

alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "*dotazione organica*" si deve tradurre, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

Visto l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "*assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) OMISSIS; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*" (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle "*sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente*" (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (*triennio 2011-2013*).

Visto l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 in base al quale le *facoltà assunzionali sono pari al 100% dei cessati dell'anno precedente a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.*"

Visto l'articolo 3, comma 5-sexies del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L.

28 marzo 2019, n. 26 che recita: "Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over";

Visto l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo."

Visto l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 che fissa i limiti per la spesa relativa al personale a tempo determinato;

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 161 del 20.06.2014 e n. 53 del 04/03/2015, relative alla programmazione del fabbisogno di personale dei relativi trienni, con le quali sono stati quantificati i limiti di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, rispettivamente senza e con oneri riflessi;

Visto l'articolo 33 del D.L. n. 34/2019, in particolare il comma 2, così modificato dalla *legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, dall'articolo 1, comma 853, lettere a), b) e c), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e, successivamente, dall'*articolo 17, comma 1-ter, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8* che dispone: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. (OMISSIS). I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'*articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.*

75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Visto che in data 27/04/2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 il D.M. 17/03/2020 attuativo dell'articolo 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Ravvisata la necessità di attuare la revisione della macrostruttura del Comune di Martellago, organizzata in Settori e Servizi, come già anticipato con propria deliberazione n. 59 del 01/04/2020, e conseguentemente di modificare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 276/2019 ed il relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente (**Allegato A**);

Rilevato che in conseguenza della suddetta riorganizzazione è necessario effettuare una nuova pesatura dell'area delle posizioni organizzative sulla base delle disposizioni contenute nel Capo IV del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi vigente, in particolare agli articoli 20 e 21, oggetto di conferma da parte del Nucleo di Valutazione della Performance;

Rilevato che il rendiconto di gestione dell'esercizio 2018 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 17/04/2019 e contestualmente è stato verificato il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 557 della L. n. 296/2006, riferito alla media triennale 2011/2013, utilizzando i criteri di calcolo previsti dalla delibera della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, 09/03/2015 (G.U. 15/04/2015, n. 87);

Rilevato che il Consiglio Comunale ha approvato anche il rendiconto di gestione dell'esercizio 2019 con deliberazione n. 16 del 14/05/2020;

Vista la determinazione del responsabile del Settore Economico-Finanziario, Servizio Risorse Umane n. 804 del 10.10.2019, con la quale si è proceduto:

- alla ricognizione della spesa di personale del triennio 2011-2013;
- all'individuazione del limite annuale di spesa di personale ex articolo 1, commi 557 e seguenti, L. 27/12/2006, n. 296, in € 2.860.940,72 (pari alla media della spesa del triennio 2011-2013);
- alla verifica della coerenza della spesa dell'anno 2020, quantificata in € 2.860.939,34, con il limite di spesa, (nel conteggio è computata anche la spesa di personale, di € 406.571,59, trasferita all'Unione dei Comuni del Miranese in data 1.1.2015);

Rilevato che il D.M. 17/03/2020 sopracitato prevede un calcolo della spesa di personale con nuovi parametri e con riferimento al dato dell'ultimo rendiconto di gestione approvato, che in sede di prima applicazione sembra riferirsi all'anno 2018;

Vista la circolare del 08/06/2020 firmata dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Ministro dell'Interno, con la quale vengono chiariti alcuni punti del predetto D.M. attuativo dell'articolo 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, in particolare quali voci da inserire al numeratore e al denominatore del rapporto ai fini della determinazione del valore di riferimento per ciascuna amministrazione;

Rilevato che il nuovo limite di spesa per l'anno 2020 per le assunzioni a tempo indeterminato, calcolato

in base alle suddette nuove disposizioni risulta essere quello riportato nell'**allegato C)** al presente provvedimento;

Considerata la proposta del Segretario Comunale relativa alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022, predisposta a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

Vista la ricognizione, nei confronti dei dipendenti con contratto di lavoro part-time, effettuata con e-mail del Responsabile del Settore Economico-finanziario, Servizio Risorse Umane del 1° ottobre 2019, con la quale è stato richiesto a ciascuno di comunicare l'eventuale intenzione di trasformare a tempo pieno il proprio rapporto di lavoro indicando la relativa decorrenza;

Preso atto che, sulla base dell'esito della succitata ricognizione e tenuto conto delle varie scadenze previste nei contratti di lavoro a tempo parziale attualmente in essere, nel triennio di riferimento 2020-2022, sono previsti i seguenti rientri a tempo pieno, oltre a quello nel frattempo già attuato:

N° dipendenti	Categoria Giuridica Economica	% tempo parziale attuale	Data termine contratto a tempo parziale	Previsione del rientro a tempo pieno dal
1	D1/D4	50%	30.11.2020	01.12.2020
1	C1/C2	80%	31.12.2021	01.01.2022
1	C1/C5	80%	31.12.2021	01.01.2022

Dato atto che le previsioni della spesa di personale per il triennio 2020-2021-2022 tengono conto anche delle suddette modifiche e di eventuali altri rientri a tempo pieno di personale in part-time che ne facesse richiesta;

Preso atto che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate, *“l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni”*.

Considerato che la spesa potenziale massima per l'anno 2020, e seguenti del triennio, consente di confermare la programmazione del fabbisogno di personale del triennio 2019/2021 nonché di programmare assunzioni a copertura dei posti che si renderanno, d'ora in poi vacanti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e delle attuali disponibilità di bilancio;

Ritenuto di approvare la nuova dotazione organica organica dell'Ente (**allegato D)**;

Visto pertanto il conseguente nuovo piano occupazionale 2020-2022 di cui all'**allegato E)** alla presente deliberazione;

Dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2020-2022 prevede la copertura

prioritariamente mediante scorrimento di graduatorie concorsuali di altri enti ovvero, in caso di esito negativo, mediante concorso pubblico, dei i seguenti posti da coprire:

- posti che si sono resi vacanti nel 2019 e nel 2020 e non ancora coperti;
- ulteriori posti che si renderanno vacanti nei prossimi mesi del 2020;
- posti di cui si prevede la vacanza nel biennio 2021-2022, per effetto del collocamento in quiescenza di dipendenti (previsione operata tenuto conto delle norme pensionistiche vigenti alla data odierna e della documentazione presente nei fascicoli personali);

Dato atto che:

- questo Ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999, pertanto nel piano occupazionale 2020-2022 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo Ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2020-2022 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- questo Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del D. Lgs. 267/2000;
- come approvato dal CC nel rendiconto dell'esercizio 2019 risulta che questo Ente:
 - a) ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2019 di cui alla Legge n. 243/2012;
 - b) ha rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
 - c) ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti pari a 23,42%;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 261 in data 09/10/2019, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2020-2022, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006;
- questo Ente ha rispettato i termini previsti dalle normative vigenti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto, del bilancio consolidato, nonché per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 24/06/2016 n. 113 convertito con modificazioni nella L. 07/08/2016 n. 160;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2019 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 352 del 23/12/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e con la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 01/04/2020 il medesimo è stato parzialmente modificato;
- con apposita deliberazione di Giunta Comunale sarà integrato il PEG con il Piano degli obiettivi per il triennio 2020/2022, completando il Piano della Performance 2020/2022;
- a seguito di ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, D.Lgs. n. 165/2001, dai Responsabili di Settore, Titolari di posizione organizzativa, con la programmazione triennale del fabbisogno, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 che fornisce le Linee Guida per la predisposizione degli atti di programmazione del fabbisogno di personale;

Richiamato l'articolo 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto l'articolo 239, 1° comma, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, che prevede l'espressione di apposito parere da parte dell'organo di revisione;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al verbale n. 17/2019 rilasciato in data 21/10/2019, espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. 267/2000 con riferimento alla deliberazione n. 276/2019 di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022, rispetto alla quale non vi sono aumenti di spesa;

Visto il "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 10.05.2019;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29.09.2017;

Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. p.n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30.10.2013;

Visto l'articolo 48 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale;

Con votazione favorevole e unanime, espressa in forma palese dai presenti

DELIBERA

1. di approvare, a seguito di nuove e sopraggiunte esigenze organizzative, il nuovo Organigramma del Comune di Martellago, a far data dal 01/07/2020, che si concretizza nell'**Allegato A)**;
2. di approvare l'**Allegato A1)** relativo all'attribuzione del valore delle posizioni organizzative, con decorrenza 01/07/2020, a seguito della riorganizzazione surrichiamata, determinato sulla base del capo IV del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 10/06/2020 la cui spesa trova copertura nell'impegno di spesa assunto con determinazione del responsabile del Settore Economico-finanziario, Servizio Risorse Umane, n. 35 del 14/01/2020;
3. di approvare l'assegnazione del personale dipendente alla data del 01/07/2020 come da **Allegato B)** dando atto che il personale dipendente interessato dal trasferimento per mobilità interna, stante l'approssimarsi del periodo estivo di ferie, dovrà collaborare con i Responsabili di Settore di riferimento al fine di garantire il passaggio di consegne in maniera graduale per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi;
4. di incaricare il Responsabile del Settore Economico-finanziario, Servizio Risorse Umane alla predisposizione dei contratti individuali di lavoro da far sottoscrivere al personale trasferito secondo le risultanze dell'assegnazione di cui all'Allegato B del punto precedente;
5. di prendere atto dei conteggi effettuati, in base al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento Funzione Pubblica del 17/03/2020 (G.U. n. 108 del 27/04/2020), relativi alle facoltà assunzionali, come da **Allegato C)** ;

6. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il **piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 23/10/2019**, nella nuova formulazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (**Allegato D**);
7. di approvare conseguentemente la **dotazione organica** dell'Ente, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (**Allegato E**);
8. di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo **piano occupazionale per il triennio 2020-2021-2022, (Allegato F)**, dando atto che lo stesso:
 - è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dagli articoli 30, 34-*bis*, 35, del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
 - non prevede stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n. 165/2001;
9. di dare atto che:
 - il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
 - l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'articolo 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e D.M. 17 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020;
 - non è necessario acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000 poiché lo stesso è già stato espresso con riferimento alla deliberazione n. 276/2019 di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022 e rispetto a tale programmazione non vi sono aumenti di spesa di personale, poiché le assunzioni previste con il presente piano non intaccano le nuove facoltà assunzionali calcolate con riferimento al D.M.17/03/2020 di cui all'**Allegato C**);
10. di riservarsi di valutare nuove e diverse esigenze assunzionali con apposito successivo atto nel rispetto dei limiti previsti **dall'allegato C)** richiamato al precedente punto 5), sulla base di eventuali nuove modifiche normative e interpretative delle vigenti.

Con successiva votazione unanime espressa in forma palese dai presenti, stante l'urgenza di dare avvio alle procedure di assunzione per la copertura dei posti vacanti, oltre che per implementare la nuova organizzazione degli uffici e dei servizi dal 1° luglio 2020;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
SACCAROLA ANDREA
- firmato digitalmente -

IL SEGRETARIO GENERALE
Fattori Pierfilippo
- firmato digitalmente -

La presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. n. 267/2000, mediante le applicazioni informatiche in dotazione all'ente.
- viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 125, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 5, dello Statuto Comunale.
- non essendo soggetta a controllo di legittimità né sottoposta a controllo preventivo, diventa esecutiva, ai sensi dell'articolo 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che impediscano l'esecutività della stessa entro i primi 10 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 82/2005